CAMERA DEI DEPUTATI N 3717

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANIASI

Presentata il 29 aprile 1986

Tutela della denominazione del gelato artigianale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allo scopo di evitare confuse interpretazioni riguardo la produzione e la vendita del gelato si ritiene opportuno proporre la tutela della denominazione « gelateria » in quanto attualmente essa viene usata anche da esercizi che non producono direttamente gelato, ma provvedono solo alla rivendita dello stesso

Quanto sopra recepisce istanze avanzate in diverse occasioni dalle associazioni consumatori e ciò consentirebbe la tutela non solo della clientela italiana ma anche di quella estera

In questo contesto il Comitato nazionale per la difesa e la diffusione del gelato artigianale, l'organizzazione dei gelatieri italiani, ha provveduto in data 16 settembre 1982 al deposito presso il Ministero dell'industria e del commercio di un marchio che, oltre ad essere distribuito in Italia, viene diffuso anche all'estero, contribuendo a valorizzare il tipico gelato artigianale italiano

Si sottolinea altresì il notevole apporto che il settore della gelateria artigianale fornisce all'economia nazionale, in quanto il nostro paese e sede delle piu importanti e qualificate aziende di macchine e impianti specifici, che attualmente esportano all'estero oltre il 70 per cento della loro produzione

Inoltre si vuole evidenziare l'importante sostegno che il settore da all'agricoltura nazionale, per l'impiego di prodotti freschi quali latte, panna, uova, frutta, zucchero ed altri

In considerazione di quanto sopra illustrato, si ritiene opportuno non soltanto nell'interesse della categoria ma soprattutto per valorizzare il notevole apporto dato dal settore all'economia nazionale, proporre l'approvazione della proposta di legge che prevede sia riservata ai soli produttori di gelato, l'uso della denominazione « gelateria artigianale »

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La denominazione commerciale di gelato artigianale è riservata esclusivamente ai prodotti con materie prime e semilavorati nell'ambito dell'attività artigianale di cui all'articolo 2083 del codice civile.

ART. 2.

1. Il gelato artigianale è un prodotto alimentare, avente come ingrediente di base lo zucchero e come caratteristiche l'incorporazione naturale di aria, la vendita ed il consumo a temperatura di congelazione.

2. Per una lavorazione del gelato artigianale è consentito unicamente l'impiego di ingredienti rispondenti alle norme sulla sanità ed igiene degli alimenti.

ART. 3.

1. La vendita o la somministrazione dei gelati artigianali in sede fissa è consentita esclusivamente ai gelatieri iscritti al Registro degli esercenti commerciali e deve avvenire nell'ambito dell'esercizio nel quale vengono prodotti.

ART. 4.

1. La denominazione di « gelateria-produzione propria » è consentita solo agli esercizi nei quali si producono i gelati artigianali di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. Il marchio di identificazione del gelato artigianale deve essere approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il marchio può essere apposto sia sulle insegne delle gelaterie artigianali sia sulle eventuali confezioni del prodotto e può essere usato nelle varie forme di pubblicità.